

- determinazione in esso contenuta delle disposizioni giuridiche rilevanti per la concessione della prestazione conservi la sua validità anche qualora il diritto a una rendita per orfani, sussistente con certezza in un primo tempo nello Stato membro competente ai sensi della norma citata (in questa sede: lo Stato di residenza), sia tuttavia venuto meno in seguito per il raggiungimento di un certo limite di età, mentre in un altro Stato membro, alla cui legislazione l'assicurato sia stato parimenti soggetto, in applicazione dell'art. 79 del medesimo regolamento un diritto alla detta rendita sopravviverebbe al di là di tale momento, oppure nel senso che in un caso del genere si verifichi un mutamento delle disposizioni giuridiche rilevanti ai sensi dell'art. 78, n. 2, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71.
- 2) Se rientri fra i vantaggi previdenziali che gli orfani non possono perdere per il fatto che una convenzione conclusa tra due Stati membri, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale, sia divenuta inapplicabile a causa dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1408/71 anche l'aspettativa riguardante il godimento di una rendita per orfani già accordata da uno Stato membro in applicazione di una simile convenzione per un periodo più lungo (p. es., in caso di frequenza di corsi scolastici o di formazione professionale che si protragga oltre il compimento del diciottesimo anno di età) rispetto alla rendita per orfani che dev'essere concessa in forza delle disposizioni di un altro Stato membro, rilevanti in conformità all'art. 78, n. 2, lett. b), del suddetto regolamento.
 - 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2): se gli orfani già titolari, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1408/71, del diritto a una rendita per orfani in base alla normativa di uno Stato membro, in osservanza di una convenzione conclusa tra due Stati membri in materia di previdenza sociale, possano reclamare ancora tale diritto qualora non ne sussista più un altro analogo, accordato in un primo tempo ai sensi delle disposizioni legislative di un altro Stato membro, in conformità all'art. 78, n. 2, lett. b), del suddetto regolamento.

(¹) GU 1971, n. L 149, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Lussemburgo, con ordinanza 2 aprile 1996, nel procedimento penale promosso da Pubblico ministero contro René Kieffer e Romain Thill

(Causa C-114/96)
(96/C 158/17)

Con ordinanza 2 aprile 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1996, nel procedimento penale promosso da Pubblico ministero contro René Kieffer e Romain Thill, il Tribunal de police di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se il regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3330(¹), laddove impone agli Stati membri di

raccogliere presso tutte le imprese che superino le soglie di esclusione, assimilazione e semplificazione ivi previste, una dichiarazione dettagliata relativa a tutte le loro importazioni ed esportazioni intracomunitarie, abbia introdotto una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa agli scambi di beni tra Stati membri, vietata dagli artt. 30 e 34 del Trattato CE.

- b) Se l'obbligo di fornire i dati statistici richiesti nell'ambito del sistema di raccolta INTRASTAT tanto nel paese di provenienza delle merci esportate quanto nel paese di destinazione — obbligo sanzionato penalmente in diritto lussemburghese nel caso di rifiuto di trasmissione delle informazioni richieste al servizio centrale di statistica e di studi economici — costituisca per gli operatori economici un onere ingiustificato e sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse generale perseguito e sia pertanto in contrasto con l'art. 3 B, terzo comma, del Trattato CE, inserito dall'art. G, punto 5, del Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.

(¹) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tullilautakunta (Commissione doganale finlandese), con decisione 27 marzo 1996, nel procedimento avviato dalla società per azioni Outokumpu Oy

(Causa C-115/96)
(96/C 158/18)

Con decisione 27 marzo 1996, emanata nell'ambito del procedimento avviato dalla società per azioni Outokumpu Oy e pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1996, la Tullilautakunta (Commissione doganale finlandese) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'imposta dovuta sull'energia elettrica sia da considerarsi come un dazio doganale o una tassa d'effetto equivalente vietati dagli artt. 9 e 12 del Trattato istitutivo, quando l'imposta di fabbricazione viene calcolata, per quanto riguarda l'energia elettrica importata da un altro Stato membro, sulla base della quantità di energia elettrica ricevuta dall'acquirente durante il periodo d'imposta, mentre, per quanto riguarda l'energia elettrica prodotta nel paese, l'imposta è calcolata sulla base della quantità prodotta durante il periodo d'imposta.

Che influenza abbia sulla valutazione del problema il fatto che l'aliquota dell'imposta è diversa secondo i modi di produzione dell'energia elettrica. L'aliquota d'imposta, espressa in penni o centesimi di FIM per kilowattora (p/kWh), è infatti di 2,4 p/kWh per l'energia elettrica prodotta nelle centrali nucleari, di 2,2 p/kWh per l'energia elettrica importata e di soli 0,4 p/kWh per l'energia elettrica prodotta nelle centrali idroelettriche.

- 2) Se il sistema di tassazione menzionato al n. 1 debba essere considerato come un sistema di imposte interne